ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico
(31.08.2026)

Il Municipio di Agno richiamati:

- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (LImp) del 26 febbraio 2007;
- il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (RLImp) del 24 settembre 2008;
- gli artt. 106 lett. b) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE)
- le Norme di attuazione del Piano regolatore di Agno del 24 giugno 2009;
- il Regolamento comunale sui beni amministrativi del 23 aprile 2018;
- il Regolamento comunale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici dell'8 giugno 2020;
- l'Ordinanza comunale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici del 1. luglio 2021;
- l'Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse per prestazioni dei Servizi comunali del 1. gennaio 2026

o r d i n a:

NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza comunale riguardo alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza fanno stato le specifiche norme della Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (LImp) e del relativo Regolamento d'esecuzione (RLImp).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si intendono per:
   a. impianto pubblicitario: ogni impianto con scopi pubblicitari percepibile dall'area pubblica;
   b. insegna di sede: insegna che identifica l'attività esercitata nel fondo;
   c. pubblicità per terzi: impianti destinati a promuovere soggetti terzi;
   d. insegna luminosa/digitale: impianto con illuminazione propria o schermo elettronico;
   e. posa/sostituzione: qualsiasi intervento che comporti modifica materiale della segnaletica o della struttura portante esistente.
2. Tutte le definizioni sono disciplinate dalla LImp e dal RLImp, alle quali si rinvia.
3. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

AUTORIZZAZIONI

Art. 3 Obblighi

1. L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente Ordinanza soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.
2. È vietata la posa, la sostituzione, la modifica o l'ampliamento di impianti pubblicitari senza previa autorizzazione municipale.
3. Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.
4. Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:
   a. nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
   b. quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia.

Art. 4 Validità

1. L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.
2. Ogni modifica, sostituzione, ampliamento o cambiamento sostanziale dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione, nei casi previsti dalla legislazione applicabile. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5 Esenzioni

1. Non necessitano di autorizzazione e sono esentati dal pagamento della tassa, ma devono comunque essere preventivamente notificati per iscritto al Municipio:
   a. gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento.
   b. le targhe di studi professionali, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocate sul fondo o sull'edificio dove ha sede l'attività a condizione che le stesse riproducano unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica e l'eventuale logo.
   c. scritte, loghi o adesivi applicati direttamente sulle vetrine dei negozi o all'interno delle stesse, riferiti all'attività esercitata nel fondo, che non costituiscono impianti pubblicitari ai sensi dell'art. 1 RLImp.
   d. insegne istituzionali poste direttamente dal Comune o imposte per legge.
   e. i cartelli di dimensioni contenute, recanti esclusivamente la dicitura «vendesi» o «affittasi» e gli indispensabili dati di contatto, collocati direttamente dai proprietari degli immobili cui si riferiscono. L'esenzione non si applica ai cartelli esposti, per conto proprio o di terzi, da agenzie, intermediari o società attive professionalmente nel settore immobiliare.
2. Ogni riduzione o esenzione è subordinata alla presentazione della documentazione giustificativa e all'istruttoria comunale.

Art. 6 Divieti

1. Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e/o alla moralità.
2. Sono inoltre vietati:
   a. l'installazione di impianti che diffondono suoni o fasci di luce verso l'esterno, oppure che proiettano, salvo quando la stessa si situa in posizioni non interessate dal traffico veicolare, nell'ambito di eventi pubblici limitati nel tempo, oppure quando ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
   b. la posa di impianti sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani;
3. Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

Art. 7 Limiti e prescrizioni generali
Le insegne luminose devono rispettare le prescrizioni stabilite dal Regolamento comunale e dall'Ordinanza comunale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici, ai quali si rinvia.

PROCEDURA

Art. 8 Domanda
1. La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando l'apposito formulario "notifica impianti pubblicitari", scaricabile dal sito del Comune.
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:
   a. indicazione del luogo (estratto planimetrico);
   b. disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
   c. documentazioni fotografiche di dettaglio, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, una composizione grafica o un'elaborazione digitale;
   d. relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
   e. consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.
3. La sostituzione di un'insegna già autorizzata è soggetta a nuova procedura di richiesta se comporta variazione di dimensioni, tipologia o luminosità.

Art. 9 Coordinamento con la licenza edilizia
1. Per gli impianti in zona edificabile si applicano le procedure edilizie della notifica e le relative disposizioni (RLE, art. 4 e segg.).
2. In zona edificabile è richiesta la licenza edilizia per i vettori pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq e con almeno un sostegno (palo), i totem e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, ecc.) da precludere gli interessi di terzi.
3. Nelle zone di protezione del paesaggio, quindi in particolare nei nuclei storici, la procedura edilizia è necessaria per gli impianti pubblicitari che superano la superficie di mq 0.50, fatta eccezione dell'art. 5 cpv. 1 lett. b della presente Ordinanza.
4. Fuori zona edificabile si applica la procedura ordinaria prevista dal RLE (art. 5 cpv. 3).
5. La domanda o notifica di costruzione deve includere la documentazione di cui all'art. 8 della presente.

Art. 10 Coordinamento con il demanio cantonale e con il demanio comunale
1. Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della Legge cantonale sul demanio pubblico e del Regolamento di applicazione.
2. Il Municipio può richiedere all'istante un indennizzo per occupazione del suolo pubblico comunale.

Art. 11 Criteri di valutazione
Il Municipio valuta le domande secondo i seguenti criteri:
   a. conformità alla destinazione d'uso della zona (PR, NAPR);
   b. impatto sul paesaggio, sul patrimonio architettonico e sulla qualità urbana;
   c. sicurezza della circolazione e assenza di interferenze con la segnaletica stradale;
   d. caratteristiche tecniche, materiali e qualità del supporto;
   e. rispetto dei limiti di dimensione, altezza e posizione previsti dalla presente Ordinanza.

TASSE

Art. 12 In generale

1. Per ogni decisione di rilascio dell'autorizzazione il Municipio preleva una tassa per l'impianto pubblicitario.
2. Le tasse per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari sono determinate nell'Allegato A alla presente Ordinanza e si applicano per ogni singolo impianto.
3. Le tasse edilizie previste dalla Legge edilizia sono dovute per le procedure soggette a licenza edilizia e sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.
4. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa di occupazione di suolo pubblico è calcolata separatamente in base alle disposizioni del Regolamento comunale sui beni amministrativi, oltre all'applicazione di un aumento del 50% delle tasse elencate nell'Allegato A.

Art. 13 Riduzioni

1. Per enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro di comprovato interesse locale è prevista una riduzione di almeno il 50% sulla tassa per il rilascio delle autorizzazioni relative all'impianto pubblicitario.
2. Per attività a scopo benefico, culturale o sociale è prevista una riduzione di almeno il 30% sulla tassa per il rilascio delle autorizzazioni relative all'impianto pubblicitario.
3. Le riduzioni previste al capoverso 1 e al capoverso 2 non sono cumulabili.

Art. 14 Impianti destinati a pubblicità per terzi

1. L'autorizzazione per gli impianti destinati a pubblicità per terzi ha validità annuale, decorrente dalla crescita in giudicato della decisione di autorizzazione.
2. Gli impianti destinati alla pubblicità per terzi sono soggetti a una tassa annuale, determinata secondo l'Allegato B alla presente Ordinanza e fatturata per ogni anno di validità dell'autorizzazione.
3. Per gli impianti temporanei destinati alla pubblicità per terzi, ammessi per una durata massima di 90 giorni, la tassa è calcolata nella misura di 1/12 della corrispondente tassa annuale per ogni mese o frazione di mese di esposizione, tenuto conto della superficie e del tipo di illuminazione dell'impianto.
4. Ad ogni decisione concernente l'autorizzazione per impianti temporanei si applica una tassa di CHF 100.- come da art. 3 dell'Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse per prestazioni dei Servizi comunali.
5. Per esposizioni superiori a 90 giorni sono riservate le procedure edilizie applicabili agli impianti non temporanei.
6. L'annuncio della rimozione dell'impianto deve essere presentato in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza della validità dell'autorizzazione. In caso di mancato annuncio entro tale termine, la tassa resta comunque dovuta per l'anno successivo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto o dalla cessazione dell'attività pubblicitaria, salvo avvenuta rimozione certificata entro la scadenza.
7. In assenza di tempestivo annuncio della rimozione ai sensi del cpv. 6, l'autorizzazione si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e la relativa tassa annuale, determinata secondo l'Allegato B, è nuovamente dovuta.

Art. 15 Posa di insegne o impianti pubblicitari sui pali dell'illuminazione pubblica

La posa di insegne o impianti pubblicitari sui pali dell'illuminazione pubblica, di proprietà della AIL SA, è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della società stessa, tramite l'apposito formulario ufficiale da inoltrare all'indirizzo autorizzazioneIP@ail.ch. L'autorizzazione è precaria e disciplinata dalle condizioni AIL. Eventuali costi, oneri o tasse determinati da AIL non esentano dal pagamento delle tasse amministrative comunali previste dalla presente Ordinanza né da quelle previste dalla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (LImp) e relativo Regolamento (RLImp). L'autorizzazione AIL dovrà essere allegata all'istanza di autorizzazione comunale.

Art. 16 Tassa per prestazioni speciali

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie, regolate nell'Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse per prestazioni dei Servizi comunali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
   a. la multa;
   b. la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di rimozione sono a carico del beneficiario e, in via sussidiaria del proprietario dell'immobile.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 18 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano agli impianti pubblicitari, alle insegne e alle scritte installati successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Gli impianti pubblicitari, le insegne e le scritte già esistenti alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza e regolarmente autorizzati possono essere mantenuti nello stato autorizzato e non sono soggetti ad adeguamento alle nuove disposizioni.
3. Qualsiasi modifica, sostituzione, ampliamento o cambiamento sostanziale di un impianto esistente è soggetto alle disposizioni della presente Ordinanza e, nei casi previsti, al rilascio di una nuova autorizzazione.
4. Per gli impianti già esistenti destinati alla pubblicità per terzi resta riservata l'applicazione della tassa annuale prevista dall'art. 14 e dall'Allegato B a decorrere dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.
5. Restano riservati gli interventi del Municipio qualora un impianto esistente presenti situazioni contrarie alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altre disposizioni imperative della legislazione superiore.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Art. 20 Pubblicazione e rimedi di diritto

1. La presente Ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale n. 3506 del 31.08.2026.
2. A norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune di Agno il 1° settembre 2026 per il periodo dal 02.09.2026 al 01.10.2026.
3. Entro il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	Il Segretario:
F.to Thierry Morotti	F.to Davide Ferranti

Allegati:

- ALLEGATO A: Tariffe per impianti pubblicitari
- ALLEGATO B: Tariffe per impianti destinati alla pubblicità per terzi

6982 Agno, 31 agosto 2026

ALLEGATO A: Tariffe per impianti pubblicitari

		NUOVI IMPIANTI		
Superficie m²	**Sostituzione**	**Nuovo non illuminato**	**Illuminazione indiretta**	**Illuminato**
oltre 0.50 fino a 1	CHF 100.–	CHF 150.–	CHF 225.–	CHF 300.–
oltre 1 fino a 2	CHF 200.–	CHF 300.–	CHF 450.–	CHF 600.–
oltre 2 fino a 4	CHF 350.–	CHF 525.–	CHF 790.–	CHF 1'050.–
oltre 4 fino a 6	CHF 500.–	CHF 750.–	CHF 1'125.–	CHF 1'500.–
oltre 6 fino a 8	CHF 650.–	CHF 975.–	CHF 1'465.–	CHF 1'950.–
oltre 8	CHF 850.–	CHF 1'250.–	CHF 1'875.–	CHF 2'500.–

Annotazioni

• Le tariffe indicate sono riferite alla tassa per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della LImp e non comprendono eventuali tasse edilizie.

• Gli impianti esenti ai sensi dell'Ordinanza non sono assoggettati alla presente tabella.

• La categoria «sostituzione» si applica alla sostituzione di un impianto già autorizzato, nei casi in cui la modifica richieda una nuova autorizzazione.

• Le eventuali riduzioni o esenzioni sono applicate separatamente dal Municipio secondo le disposizioni dell'Ordinanza.

• Restano riservate le eventuali tasse per occupazione del suolo pubblico e le altre tasse previste da disposizioni speciali.

ALLEGATO B: Tariffe per impianti destinati alla pubblicità per terzi

Superficie m²	**Non illuminato annuale**	**Illuminazione indiretta annuale**	**Illuminato / digitale annuale**
fino a 1	CHF 300.–	CHF 450.–	CHF 600.–
oltre 1 fino a 2	CHF 600.–	CHF 900.–	CHF 1'200.–
oltre 2 fino a 4	CHF 1'050.–	CHF 1'575.–	CHF 2'100.–
oltre 4 fino a 6	CHF 1'500.–	CHF 2'250.–	CHF 2'500.–
oltre 6 fino a 8	CHF 1'950.–	CHF 2'500.–	CHF 2'500.–
oltre 8	CHF 2'500.–	CHF 2'500.–	CHF 2'500.–

Annotazioni

• Le tariffe indicate sono annuali e si applicano agli impianti destinati alla pubblicità per terzi.

• Per gli impianti temporanei destinati alla pubblicità per terzi, ammessi per una durata massima di 90 giorni, la tassa è calcolata nella misura di 1/12 della corrispondente tassa annuale per ogni mese o frazione di mese di esposizione, tenuto conto della superficie e del tipo di illuminazione dell'impianto.

• Per esposizioni superiori a 90 giorni sono riservate le procedure edilizie applicabili agli impianti non temporanei.

• Le eventuali riduzioni o esenzioni sono applicate separatamente dal Municipio secondo le disposizioni dell'Ordinanza.

• Le tariffe non comprendono eventuali tasse edilizie, tasse per occupazione del suolo pubblico o altri oneri previsti da disposizioni speciali.

• La tassa massima per singolo impianto e per anno è in ogni caso limitata a CHF 2'500.–.